



macpal

SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

INFORMATIVA SETTIMANALE

N° 30

09/09/2024

INDICE ARGOMENTI:

- QUESTIONARIO CORTE DEI CONTI AL BILANCIO 2024-2026
- RICHIESTA CIG – ADEGUAMENTO MODALITA' RICHIESTA
- AGGIORNAMENTO PRINCIPI CONTABILI: DISCIPLINA INCENTIVI TECNICI
- CONTO CORRENTE DEDICATO PER RISCOSSIONE DELLE ENTRATE
- SVOLGIMENTO ATTIVITÀ PRESSO ALTRE PP.AA. DIPENDENTE A TEMPO PIENO
- RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER IL PERSONALE IN SCAVALCO D'ECCEDEXENZA

SEZIONE "IN EVIDENZA" - SERVIZI OFFERTI AI COMUNI

SEZIONE "RICORDIAMO"

SEZIONE "PRINCIPALI SCADENZE"

IN EVIDENZA - SERVIZI OFFERTI AI COMUNI

La Macpal S.r.l. oltre al **supporto agli uffici Finanziari** degli enti locali nell'attuazione di tutte le attività operative collegate agli **adempimenti contabili** (compresa l'elaborazione delle buste paga mensili e la tenuta della contabilità Iva), svolge anche i sottoelencati servizi:

- **Soluzione progettuale per i contributi PNRR "PA digitale 2026"**
- **Redazione P.I.A.O. (a cura di PiGal s.r.l.)**
- **Assolvimento adempimenti sistema "Perlapa"**
- **Rilevazione dei dati relativi ai beni immobili pubblici**
- **Formazione operativa ed affiancamento del personale e degli Amministratori**

Inoltre:

- **Area Riscossioni S.r.l.** svolge il **supporto agli uffici tributari** degli enti locali sia nella fase di programmazione che in quella di gestione ordinaria e recupero delle entrate.
- **PiGal S.r.l.** svolge servizi personalizzati di **Privacy** ed in materia di **anticorruzione e trasparenza**.



IN EVIDENZA

PROROGA SCADENZA QUESTIONARIO PNRR

L'invio della tabella PNRR di cui alla deliberazione n. 8/24(ENTI LOCALI) è stato prorogato al giorno **30 settembre 2024**.

PROROGA SCADENZA PER L'INVIO DEI DATI DEL CONTO ANNUALE 2023

Il termine per la presentazione dei dati del Conto annuale 2023, originariamente fissato al 6 settembre 2024, è posticipato al **20 settembre 2024**.





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

QUESTIONARIO CORTE DEI CONTI AL BILANCIO 2024-2026

La Corte dei Conti - Sezione regionale del Piemonte ha definito la tempistica alla compilazione ed alla trasmissione da parte dell'Organo di revisione del questionario al bilancio 2024-2026, che dovrà avvenire **entro il 15 novembre 2024.**

La Corte dei conti, con deliberazione n. 7/SEZAUT/2024/INPR della Sezione Autonomie, consultabile sul sito istituzionale, ha approvato le "Linee guida e il questionario per la relazione dell'Organo di revisione sul bilancio di previsione 2024-2026, ai sensi dell'art. 1, comma 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (*legge finanziaria per il 2006*)".

Le Linee guida definiscono i criteri cui debbono attenersi gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul bilancio di previsione per il triennio 2024-2026 e, unitamente al questionario, rappresentano un supporto operativo per le verifiche sul ciclo di bilancio, con particolare riferimento agli equilibri di bilancio, nonché al rispetto dei limiti quali-quantitativi dell'indebitamento e dei vincoli imposti dai limiti di finanza pubblica.

Pur sostanzialmente impostato sulla falsariga di quello relativo ai precedenti esercizi, il documento è stato semplificato e alleggerito nel numero complessivo di informazioni richieste, nonché coordinato con quello relativo al rendiconto 2023 anche al fine di evitare l'acquisizione di informazioni sovrapponibili o già conosciute

La compilazione del Questionario non limita, ma anzi agevola, la facoltà di ulteriori approfondimenti istruttori da parte delle Sezioni regionali di controllo della Corte.

gli Organi di revisione dovranno accedere, tramite il link: <https://servizionline.corteconti.it/> alla piattaforma dedicata ai questionari di finanza territoriale "Questionari finanza territoriale".

I documenti richiesti a supporto del questionario al bilancio dovranno, invece, essere inviati tramite il sistema Con.Te utilizzando la funzione presente nel menu "Documenti > Invio da EETT".

MACPAL S.r.l. è a disposizione per la compilazione del predetto Questionario.

WWW.MACPALSERVIZI.IT





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

RICHIESTA CIG – ADEGUAMENTO MODALITA' RICHIESTA

L'ANAC dal 1° agosto 2024 ha dettato nuove modalità per la richiesta del CIG (*legate all'introduzione della digitalizzazione del ciclo degli appalti pubblici*), e le varie piattaforme si sono adeguate, cambiando le modalità di richiesta che avevano cominciato a capire.

Parlando invece della piattaforma MEPA iniziamo col dire che il nuovo iter non si applica indistintamente a qualunque appalto, ma soltanto alle trattative dirette; per tutti gli altri appalti non sono cambiate le modalità che vengono usate dal 1° gennaio 2024.

La differenza sostanziale è che dal 1° agosto 2024 il CIG viene rilasciato non al momento della pubblicazione della Trattativa Diretta ma solo dopo l'esame delle offerte e prima della stipula.

Quindi le relative sezioni sono state cambiate di posto.

Appare difficile capire il perché di questa modifica.

Probabilmente per il fatto che, se veniva inserito un importo presunto oppure una base d'asta nella TD e poi il valore offerto era differente rispetto a quello ipotizzato, si aveva un importo diverso tra il valore del CIG e la stipula effettiva del contratto.

Proviamo a dare qualche informazione per agevolare i compiti dei Funzionari sapendo che potremmo essere smentiti da un giorno all'altro per prassi procedurale o per eventuali modifiche che potrebbe fare Anac.

- Occorre creare la TD (Trattativa Diretta) come si faceva prima della digitalizzazione degli appalti anche se noterete che la sezione "ANACFORM-EFORM" si vede sempre ma è **bloccata** e la schermata dice che non è al momento disponibile per il tipo di appalto scelto.
- La TD adesso esce senza avere un CIG ad accompagnarla che sarà da richiedere in seguito.
- Nella determinazione (*decisione a contrarre*) si dirà che il CIG sarà quello rilasciato da ANAC prima della stipula; il CIG verrà poi **indicato negli atti seguenti**: *impegno di spesa, ordinativo, fattura del fornitore, determinazione di liquidazione, mandato.*

WWW.MACPALSERVIZI.IT





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

- Una volta pubblicata la TD, aspettare la scadenza del termine di ricezione delle offerte, esaminare l'offerta, andare alla stipula.
- La TD non si potrà stipulare perché, ovviamente, manca il CIG ed il sistema ci blocca in quanto manca la sezione "Gestisci ANACFORM"; in realtà non manca ma è nascosta e qualunque profilo si usi, non si vede. Per farla apparire provate nel seguente modo:
- In alto a destra, cambia organizzazione, in home-cruscotto - cliccare su Mercato elettronico-negoziazioni;
- Andare in alto a destra, RDO complete e Cerca;
- In alternativa (metodo forse più rapido) fare logout e rientrare tornando in home-cruscotto, cliccare su Mercato elettronico-negoziazioni poi RDO complete. Si vedrà l'elenco delle RDO/TD e si dovrà allora entrare nella TD dalla freccetta in fondo alla sua riga... e in fondo al menu, vedremo riapparire "Gestisci ANACFORM e EFORM".
- Arrivati in fondo alla compilazione c'è "Comunica con PCP"; dovrà essere selezionato e poi cliccare su "**Richiedi CIG**". Infine, si potrà effettuare "Invia a PCP".
- La comunicazione da parte di ANAC è asincrona e quindi ai dovrà attendere fino a quando non appare il CIG e senza CIG non possiamo andare alla stipula.

Infine, ottenuto il CIG si può andare a stipulare la TD come sempre ma occorre tenere conto che, per chi usa il documento di stipula generato dal sistema, è scomparso il tasto "Rigenera" e quindi se per qualunque motivo il file pdf di stipula si corrompe, non si potrà farne generare uno nuovo ma occorrerà creare un contratto in autonomia da caricare a sistema.





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

II DGUE

Per le TD oltre i 40.000 euro, in cui è obbligatorio utilizzarlo, è stata spostata a dopo la ricezione offerte non solo la richiesta CIG, ma anche la **sezione DGUE**; probabilmente è stata spostata in coda col CIG in quanto nel modo in cui è stato introdotto in ACQUISTINRETE, fa parte di un gruppo di funzioni legate tra loro in un'unica sezione (ANAC-EFORM-DGUE).

La comunicazione con PCP, infatti, fa un check sulla presenza/necessità anche del DGUE; tenendo conto che graficamente sono assieme diventava più complicato per l'ANAC (...) dividerle solo per le RDO.

Ad oggi viene chiesto quando non serve più e non c'è quando serve.

Si potrebbe **creare fuori** dalla sezione GESTISCI ANACFORM E EFORM ed aggiungerlo tra i documenti a disposizione dell'operatore economico da reinviare.

Quando poi si chiederà il CIG, nella sezione ESPD/DGUE, fare **upload del documento** che avevamo allegato per l'operatore economico, anche se in realtà abbiamo già ricevuto la risposta dalla controparte.

Tutto questo fino a quando non modificheranno la piattaforma.

II FVOE

Anche il FVOE serve per i controlli, è obbligatorio oltre i 40.000,00 euro ed è legato al CIG.

Per gli affidamenti diretti oltre i 40.000 euro, si richiede il CIG, si fanno i controlli col FVOE e solo se sono superati si procede a stipulare, mentre se emerge qualche problema non si stipulerà (*si userà la scheda apposita di non aggiudicazione*), dando atto in un atto formale di quale problema ha interrotto l'iter.



AGGIORNAMENTO PRINCIPI CONTABILI: DISCIPLINA INCENTIVI TECNICI

La Commissione Arconet, nella riunione del 17 luglio 2024., ha affrontato nuovamente la problematica relativa alla **disciplina contabile degli incentivi tecnici** alla luce di quanto previsto dall'art. 45 del nuovo codice degli appalti D.lgs. 36/2023, predisponendo lo schema di decreto.

Lo schema di decreto **conferma la doppia contabilizzazione degli incentivi per funzioni tecniche**, secondo la seguente modalità:

- gli impegni di spesa riguardanti gli incentivi per le funzioni tecniche, compresi i relativi oneri contributivi ed erariali, vanno assunti a carico degli stanziamenti di spesa riguardanti i relativi lavori, servizi e forniture cui si riferiscono (*assunti al titolo II della spesa qualora si tratti di lavori oppure al titolo I, nel caso di servizi e forniture*);
- gli impegni possono essere assunti **a condizione che il Dirigente/Responsabile competente abbia individuato con apposito provvedimento la struttura tecnico amministrativa** o "gruppo di lavoro" (*soggetti incaricati di svolgere le attività remunerabili con gli incentivi relativi ad appalti di lavori, servizi e forniture*) **destinataria dell'incentivo** referito alla singola procedura di affidamento;
- **l'impegno deve essere registrato in contabilità al momento della sottoscrizione della contrattazione integrativa** del personale relativa all'esercizio cui gli incentivi si riferiscono, con imputazione all'esercizio in corso di gestione;
- nello stesso momento deve essere emesso il relativo **mandato di pagamento in favore dell'Ente**, con contestuale **accertamento dell'entrata** del medesimo importo al titolo III, tipologia 500 "Rimborsi e altre entrate correnti", categoria 3059900 "Altre entrate correnti n.a.c.", voce del piano dei conti finanziario E.3.05.99.02.00 Fondi incentivanti il personale;





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

- la spesa relativa agli incentivi tecnici da erogare al personale interessato effettuata nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata è impegnata nell'esercizio in cui si perfeziona l'obbligazione nei confronti dei dipendenti con imputazione all'esercizio in cui la stessa diviene esigibile;
- in **contabilità economico patrimoniale** gli accertamenti effettuati a valere della voce del piano finanziario E.3.05.99.02.001 "*Fondi incentivanti il personale*" non determinano la formazione di ricavi. Al tempo stesso la liquidazione degli impegni correlati a tale entrate, assunti a carico degli stanziamenti di spesa riguardanti gli incentivi tecnici non determina la formazione di costi.
- Medesima modalità di registrazione è prevista per la quota del 20% da destinare all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione.

È doveroso precisare che **il nuovo principio contabile non prevede da nessuna parte che occorra un "Regolamento" per i criteri di assegnazione delle funzioni tecniche**. Il regolamento è stato definitivamente eliminato dal codice, come hanno ammesso in sequenza ANAC e MIT.





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

CONTO CORRENTE DEDICATO PER RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

Il Decreto-legge del 9 agosto 2024, n. 113, c.d. Omnibus con proroghe fiscali e interventi economici è stato pubblicato in G.U. Serie Generale n.186 del 09.08.2024.

All'art. 17 (*Disposizioni in materia di incasso da parte dei concessionari della riscossione delle entrate degli enti locali*) dispone che gli enti locali che non hanno aperto loro conti correnti dedicati alla riscossione delle entrate oggetto di affidamento, in attuazione dell'articolo 1, comma 790, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, vi devono provvedere **entro il 31 dicembre 2025**.

L'apertura dei conti correnti dedicati evita la sospensione dei rapporti di affidamento dei servizi di accertamento e riscossione dei tributi locali.

Sino a quella data, nei confronti dei concessionari che hanno incassato direttamente le entrate degli enti locali affidanti, non trovano applicazione le disposizioni sulla cancellazione dall'albo e sulla decadenza dalle gestioni, previste dall'articolo 14, comma 2, lettera i), e comma 3, del decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze 13 aprile 2022 n. 101. In tal caso però gli stessi soggetti sono tenuti a **riversare entro dieci giorni le somme incassate sul conto di tesoreria dell'ente locale affidante**.

Nel caso in cui, nonostante l'apertura del conto dedicato, i concessionari continuassero ad incassare direttamente le somme di cui sopra, è invece prevista la decadenza di diritto dalle singole gestioni in relazione alle quali tale incasso diretto viene protrato. Il mancato adempimento da parte degli enti locali è sanzionato con la sospensione dei rapporti di affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate in essere al 1° gennaio 2026.





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

SVOLGIMENTO ATTIVITÀ PRESSO ALTRE PP.AA. DIPENDENTE A TEMPO PIENO

Un sindaco chiede alla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Regione Puglia, se sia possibile consentire che il dipendente del comune a tempo pieno possa essere autorizzato a svolgere attività lavorativa anche presso una pubblica amministrazione formulando conclusivamente il seguente quesito: *“Se sia legittimo autorizzare, ai sensi dell’art 1 comma 557 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, norma speciale che deroga al principio di esclusività del rapporto di pubblico impiego soltanto a favore di taluni enti espressamente indicati dalla disposizione appena ricordata ovvero anche in favore di altre pubbliche amministrazioni (amministrazioni dello Stato o enti pubblici non economici)”*.

La Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Regione Puglia, con la deliberazione n. 110/2024/PAR del 28 agosto 2024 afferma che appare evidente, a fronte della cristallina chiarezza della norma in oggetto, che il quesito in esame non possa che risolversi nel senso del rispetto di quanto da essa previsto, senza possibilità di interpretazioni estensive.

Infatti, l’art. 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e ss.mm.ii. prevede espressamente l’utilizzo di dipendenti a tempo pieno di *“altre amministrazioni locali”* da parte dei **“Comuni con popolazione inferiore ai 25.000 abitanti, dei consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, delle comunità montane e delle unioni di comuni”**, previa autorizzazione dell’amministrazione di provenienza.

Al contrario, consentire l’utilizzo di personale “anche presso una pubblica amministrazione diversa da quelle indicate ... (amministrazioni statali o enti pubblici non economici) dal momento che sono comunque pubbliche amministrazioni”, come paventato dal Comune, determinerebbe la possibilità di situazioni paradossali, in base alle quali, ad esempio, dei dipendenti a tempo pieno di un comune di dimensioni ridotte (e con conseguentemente ridotte disponibilità di bilancio) potrebbero essere utilizzati da “amministrazioni statali o enti pubblici non economici” di grandi dimensioni (e talvolta in surplus di personale), privando – in toto o comunque parzialmente – il piccolo comune di importanti (e fondamentali) risorse umane, solo e soltanto in base all’autorizzazione concessa dall’amministrazione di appartenenza, slegata da qualsivoglia razionale ed obiettiva giustificazione e concessa per altre e differenti motivazioni.


WWW.MACPALSERVIZI.IT





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

Il Collegio ritiene, pertanto, di adeguarsi al principio in *claris non fit interpretatio*, in base al quale la formulazione testuale dell'art. 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e ss.mm.ii. è talmente chiara da precludere la ricerca di una volontà differente, potendo infatti farsi ricorso ad altri canoni interpretativi solo nel caso eccezionale in cui l'effetto giuridico risultante dalla formulazione della legge sia incompatibile con il sistema normativo ovvero nel caso in cui la lettera della norma da interpretare sia ritenuta non chiara o equivocabile, ipotesi che non ricorre nella fattispecie in esame



WWW.MACPALSERVIZI.IT





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER IL PERSONALE IN SCAVALCO D'ECCEDEZZA

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo della Sardegna, con la deliberazione n. 41/2024/PAR, ha **escluso la possibilità di riconoscere al personale assunto in scavalco d'ecceденza un rimborso delle spese di viaggio dallo stesso sostenute per recarsi da una sede comunale all'altra.**

La Corte ha ricordato che il rapporto di lavoro con il personale autorizzato da altro ente locale non differisce da qualsiasi altro lavoro a tempo parziale alle dipendenze del Comune stesso, ferme restando le peculiarità ad esso riferite in ragione del necessario atto autorizzatorio e dei limiti determinati dalla circostanza che il soggetto interessato sia anche lavoratore subordinato e a tempo pieno presso l'ente autorizzante.

Nel richiamare l'orientamento espresso dal Consiglio di Stato, la Sezione delle Autonomie, ha fornito elementi chiarificatori in ordine alle differenze tra l'istituto dello "scavalco d'ecceденza" e quello dello "scavalco condiviso", evidenziando la ratio della disposizione normativa di cui all'art. 1, comma 557, L. n. 311/2004, introdotta "*allo scopo di fronteggiare l'esiguità degli organici e le concomitanti ridotte disponibilità dei bilanci*" e "*ispirata ad introdurre strumenti di semplificazione e di razionalizzazione dei servizi di primario interesse pubblico per venire incontro alle difficoltà degli Enti di ridotte dimensioni nel reperimento di personale dotato di competenze adeguate alle funzioni da svolgere*".



RICORDIAMO

APPLICATIVO IMMOBILI.

Entro il 27 settembre 2024 va concluso l'aggiornamento dei dati relativi ai beni immobili pubblici in proprietà con riferimento al 31/12/2023. Il mancato invio comporta la segnalazione alla Corte dei conti ai sensi dell'articolo 2, comma 222, della Legge n. 191/2009.

BILANCIO CONSOLIDATO.

Entro il 30 settembre 2024 il Comune deve approvare il bilancio consolidato al 31.12.2023 con i bilanci dei propri organismi ed enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (art. 151 co. 8 del D.Lgs n. 267/2000).

Ricordiamo che il comma 3 art. 233-bis TUEL, a prescindere dal comportamento che l'ente ha già tenuto in relazione alla contabilità economico-patrimoniale, prevede la **possibilità per i comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti di non predisporre il bilancio consolidato**.

Il bilancio consolidato deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate.

In particolare, il bilancio consolidato deve consentire di:

- sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo;
- attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;
- ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo ad un'amministrazione pubblica, incluso il risultato economico.



RICORDIAMO

CONTRIBUTI SERVIZI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA 2024.

Entro il 30 settembre 2024 va formulata la richiesta del contributo per i servizi gestiti in forma associata, da parte di **Unioni di comuni** e **Comunità montane** per i servizi gestiti in forma associata, al Ministero dell'interno-Direzione Centrale per la Finanza Locale, tramite il "Sistema di trasmissione delle certificazioni degli enti locali" (*AREA CERTIFICATI TBEL, altri certificati*) tramite apposito modello (*D.M. 13 maggio 2024*). La presentazione della certificazione non è obbligatoria per gli enti locali non interessati e, pertanto, non deve essere trasmessa se negativa.

QUESTIONARIO CORTE DEI CONTI AL RENDICONTO 2023.

Ogni Sezione regionale definisce la tempistica, che può essere tra **fine settembre e ottobre 2024**, per la trasmissione da parte dell'Organo di revisione del questionario al rendiconto 2023, come da delibera n. 8/2024.

Le Linee guida, con il questionario per le relazioni sul bilancio consuntivo degli enti locali, sono uno strumento operativo finalizzato alle verifiche del rispetto dell'equilibrio di bilancio, dei vincoli di finanza pubblica e della sostenibilità dell'indebitamento da parte dei Comuni.

La compilazione del Questionario non limita, ma anzi agevola, la facoltà di ulteriori approfondimenti istruttori da parte delle Sezioni regionali di controllo della Corte.



RICORDIAMO

ALIQUOTE TARI E ALIQUOTE IMU.

Il **14 ottobre 2024** è il termine ultimo per la trasmissione telematica sul Portale del Federalismo fiscale delle:

- delibere di approvazione delle **aliquote della TARI**, nonché dei regolamenti approvati nell'anno in corso (art. 13, c. 15 ter del D.L. n. 201/2011).
- delibere di approvazione delle **aliquote e delle detrazioni dell'IMU**, nonché dei regolamenti approvati nell'anno in corso (Art. 1, comma 767, legge 27 dicembre 2019 n. 160).

Si ricorda che si tratta di **pubblicità costitutiva**, cioè l'atto acquista efficacia per l'anno di riferimento se pubblicato entro il 28 ottobre dello stesso anno.

In relazione alla trasmissione, tramite il Portale del federalismo fiscale, delle delibere concernenti le entrate tributarie, il MEF rende disponibile una guida operativa volta ad agevolare gli enti locali nella creazione di documenti in formato pdf conformi ai requisiti di accessibilità previsti dall'art. 11 della legge 4/2004, come sostituito dall'art. 1, comma 10, del d.lgs.106/2018, di recepimento della direttiva UE 2016/2102 relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici.

Il rispetto dei requisiti di accessibilità rappresenta una delle condizioni per il superamento dei controlli di cui al decreto del MEF, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, recante l'individuazione delle specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie adottate dagli enti locali in materia tributaria.



RICORDIAMO

Abbiamo redatto un elenco delle **principali scadenze** (oltre a quelle di routine) che interesseranno gli uffici finanziari degli Enti Locali nel 2024. Occorre tenere presente che **questo elenco può non essere esaustivo** sia per l'eventuale **aggiunta di nuovi adempimenti e sia per eventuali modifiche, proroghe od interpretazioni, delle scadenze stesse:**

SCADENZE	OGGETTO	NOTE
15 SETTEMBRE	PREDISPOSIZIONE BILANCIO TECNICO DAL R.S.F.	ENTI CON PIÙ DI 50 DIPENDENTI – VEDI ARTICOLO SOPRA
20 SETTEMBRE	CONTO ANNUALE	
22 SETTEMBRE	RELAZIONE INIZIO MANDATO	PER COMUNI CHE SONO ANDATI AL BALLOTTAGGIO
27 SETTEMBRE	AGGIORNAMENTO APPLICATIVO IMMOBILI	
30 SETTEMBRE	PREDISPOSIZIONE BILANCIO TECNICO DAL R.S.F.	ENTI CON MENO DI 50 DIPENDENTI – VEDI ARTICOLO SOPRA
30 SETTEMBRE	RICHIESTA CONTRIBUTI PER SERVIZI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA	SOLO UNIONI COMUNI E COMUNITÀ MONTANE



SCADENZE	OGGETTO	NOTE
30 SETTEMBRE	REDAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO	NON OBBLIGATORIO PER COMUNI FINO A 5000 ABITANTI.
5 OTTOBRE	DEFINIZIONE PREVISIONI BILANCIO	ENTI CON PIÙ DI 50 DIPENDENTI – VEDI ARTICOLO SOPRA
9 OTTOBRE	SPESE ELETTORALI: INVIO RENDICONTO	SPESE ELETTORALI: INVIO RENDICONTO
14 OTTOBRE	INSERIMENTO PORTALE FEDERALISMO FISCALE DELIBERE TARI E IMU	
15 OTTOBRE	DEFINIZIONE PREVISIONI BILANCIO	ENTI CON MENO DI 50 DIPENDENTI – VEDI ARTICOLO SOPRA
20 OTTOBRE	PREDISPOSIZIONE VERSIONE FINALE BILANCIO	TUTTI GLI ENTI
15 NOVEMBRE	QUESTIONARIO AL BILANCIO 2024-2026	
15 NOVEMBRE	APPROVAZIONE BILANCIO 2025/2027 DA PARTE DELLA G.C.	
31 DICEMBRE	APPROVAZIONE BILANCIO 2025/2027 DA PARTE DEL C.C.	



La certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 di MACPAL S.R.L.

Macpal s.r.l. eroga attività di assistenza e consulenza alle PA. Locali e garantisce, grazie alla propria organizzazione, servizi di qualità.

In questo contesto Macpal ha conseguito la certificazione della propria organizzazione in linea ai principi UNI EN ISO 9001:2015 per i campi di applicazione in esso contenuti.

La certificazione rappresenta solo il primo passo di un percorso di crescita e miglioramento dei servizi erogati ai clienti per la crescita del sistema della Pubblica Amministrazione Locale in termini di efficienza ed efficacia dei servizi resi a cittadini ed imprese in coerenza con i valori e gli obiettivi contenuti dalla politica aziendale.



AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001:2015
CERTIFICATO N° 20001210005875

MACPAL OPERA IN DIRETTA PARTNERSHIP CON:



MACPAL S.R.L.

CORSO PAOLO DELLA VALLE, 8
12060 BOSSOLASCO (CN)

tel. 0173 799526

info@macpalservizi.it



WWW.MACPALSERVIZI.IT